

Memoria sul Decreto-Legge 63/2024 - Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (AS 1138)

Enfinity Global è uno dei principali player a livello globale nel settore delle energie rinnovabili, con uffici negli Stati Uniti, in Europa, Giappone e India e un portafoglio internazionale di 22.4 GW di progetti di energia rinnovabile e di stoccaggio. In Italia siamo presenti con due sedi a Milano e Roma, un team di 60 professionisti e 4,6 GW di progetti solari e stoccaggio energetico in sviluppo, dei quali 615 MW sono già stati autorizzati e 235 MW sono in fase di costruzione. Fino ad oggi abbiamo investito più di 1 miliardo di euro (di cui 50 milioni di euro in progetti sociali e ambientali a beneficio delle comunità locali) e, nei prossimi tre anni, **saranno investiti ulteriori 3 miliardi di euro**, generando più di mille posti di lavoro (tra assunzioni dirette ed indotte) soprattutto nelle province, che più necessitano di **opportunità lavorative** qualificate a lungo termine.

Il nostro obiettivo è quello di contribuire in maniera concreta e rapida all'**indipendenza energetica** e a ridurre il costo dell'energia per i cittadini e per tutti i settori produttivi, dall'industria all'agricoltura, con un approccio che mira a rispettare, tutelare e valorizzare il territorio nel quale opera.

Relativamente al Decreto-Legge 63/2024, l'articolo 5 (*Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo*): nella sua attuale formulazione ostacola significativamente lo sviluppo delle energie rinnovabili, mettendo a grave rischio la sicurezza energetica del Paese e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati al 2030. In tal senso, la disposizione compromette circa l'80% di nuovi procedimenti fotovoltaici e agrivoltaici, danneggiando gli operatori del settore, già in difficoltà per il processo autorizzativo complesso e prolungato, che richiede l'interazione con circa 25 enti diversi e non si conclude mai in meno di 12-18 mesi.

Non possiamo esimerci dal segnalare che la disposizione, lungi dal proteggere gli agricoltori, i terreni agricoli e la loro produttività, come nelle intenzioni, li espone a rischi maggiori e impedisce agli imprenditori agricoli la possibilità di investire nel loro suolo in maniera sostenibile e produttiva, diversificando i loro introiti. Infatti, da anni energie rinnovabili e agricoltura coesistono: gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici vengono costruiti non su aree di pregio ma su aree incolte che possono essere valorizzate e riportate a nuova vita.

In tal senso, se consideriamo che secondo l'ISTAT, la Superficie Agricola Nazionale Totale (SAT) ammonta a 16.474.000 ettari di cui 3.939.000 ettari sono in stato di abbandono, per raggiungere gli obiettivi minimi del PNIEC per il 2030, sarebbero necessari soltanto 80.000 ettari dedicati al fotovoltaico su larga scala. Questo rappresenta appena lo 0,6% della superficie agricola nazionale non abbandonata, percentuale che è destinata a ridursi ulteriormente con l'implementazione dell'agrivoltaico, dove almeno il 70% dell'area netta viene coltivata.

Il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di installare circa 70 GW di nuova capacità entro il 2030 non può essere affidato esclusivamente a progetti come il "Parco Agrisolare" ovvero, il progetto di incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle stalle e degli altri immobili

produttivi. Questo si prefigge di contribuire solamente con una produzione energetica leggermente superiore a 1 GW con dei costi di produzioni più elevati - che prevedono difatti contributi a fondo perduto - per mancanza di economia di scala e producibilità minori. Il fotovoltaico di grande taglia, invece, con le diverse forme e applicazioni risulta meno costoso e più produttivo ed è essenziale per soddisfare il fabbisogno energetico del Paese in maniera sostenibile, senza necessità di contributi statali, anzi attraendo investimenti anche esteri.

Inoltre, ci teniamo a sottolineare che gran parte degli impianti che al momento risultano aver ottenuto delle autorizzazioni risultano nel Sud Italia, in Sardegna e Sicilia, regioni in cui il fabbisogno energetico è inferiore. Bloccando la possibilità di creare futuri impianti si rischia, quindi, di lasciare tutti gli impianti al Sud dove ce n'è minore necessità.

Non da ultimo, è cruciale evidenziare alcune criticità derivanti dalle disposizioni sul regime transitorio (articolo 5, comma 2), secondo cui le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente. In particolare, destano preoccupazioni i dubbi interpretativi legati all'espressione "già avviate", oltre alla mancata previsione esplicita di quali progetti siano esclusi dal divieto, con il rischio che possano rientrare nel divieto quei progetti per cui siano già stati effettuati investimenti significativi.

Di fronte a queste considerazioni, emergono interrogativi sulla coerenza della strategia energetica nazionale e sulla continuità tra il decreto-legge in questione e le politiche perseguite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, anche alla luce delle misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili introdotte pochi mesi fa dal Decreto-legge 181/2023 ("DL Energia") che miravano a semplificare le procedure autorizzative che potrebbero influenzare negativamente le attività economiche. Inoltre, lascia perplessi che con tale decreto-legge possano essere volatilizzati miliardi di investimenti con significative ricadute economiche, occupazionali e sociali.

Ciò che proponiamo quindi è che siano introdotte alcune modifiche al decreto-legge in questione al fine di mitigare gli effetti dannosi della normativa sugli operatori del settore e sugli obiettivi minimi italiani.

In particolare, raccomandiamo che:

- siano estese, rispetto a quanto previsto dall'articolo 5, le aree agricole su cui è possibile installare impianti fotovoltaici con moduli a terra, includendo nell'elenco le aree idonee individuate dall'articolo 20, comma 8, lettere b), c-ter) n. 1 e c-quater) del D.lgs. 199/2021. Queste aree, prive di valore agricolo e attualmente inutilizzate, sono aree dei siti oggetti di bonifica o si trovano a non oltre 500 metri da distretti industriali, artigianali o commerciali e sono esenti da vincoli di natura archeologica, paesaggistica o culturale;
- l'agrivoltaico sia sempre permesso in tutte le sue forme (standard, avanzato e innovativo), data la sua compatibilità con l'attività agricola;
- siano definiti chiaramente, ai fini di una corretta applicazione della disposizione, che i procedimenti avviati fatti salvi dal decreto-legge in questione sono quelli per i quali le amministrazioni competenti abbiano assegnato alle domande presentate dagli interessati un numero di protocollo;
- siano fatti salvi i progetti che, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, abbiano accettato il preventivo di connessione elaborato del gestore di rete (STMD).

Queste modifiche sono fondamentali per assicurare che il settore fotovoltaico possa continuare a contribuire efficacemente alla transizione energetica del nostro paese, senza subire ostacoli normativi ingiustificati.